

Direzione Centrale Rischi Ufficio Entrate Ufficio Tariffe Trasmissione via mail

Classificazione di D. C. Rischi

Processo: Aziende

Macroattività: Indirizzi normativi/operativi

Tipologia: Altro Fascicolo: Anno 2009 Chiavi di ricerca: DURC

Autore: F.D.B.

ALLE STRUTTURE CENTRALI

Oggetto:

Chiarimenti sul DURC per prestazioni professionali rese da relatori esperti nell'ambito di convegni e seminari.

È stato chiesto a questo Ufficio se è necessario produrre il DURC nel caso di pagamento di prestazioni di lavoro occasionale effettuata da soggetti incaricati in qualità di relatori esperti nelle loro materie.

La questione è sorta, in particolare, con riferimento a prestazioni effettuate nell'ambito di convegni o seminari per l'aggiornamento professionale, ma coinvolge altre fattispecie analoghe in cui le Strutture dell'Istituto si avvalgono, per le attività di competenza, di prestazioni professionali di soggetti esterni.

Sul punto, acquisito anche il parere dell'Avvocatura Generale, si espone quanto segue.

Per stabilire se vi è o meno obbligo di acquisire il DURC al fine di procedere al pagamento di prestazioni di lavoro occasionale, prestate da incaricati in qualità di relatori esperti nelle loro materie, bisogna preliminarmente distinguere se la prestazione è resa in forza di un contratto d'appalto - come definito dall'art. 1655 del Codice Civile e dagli artt.1 e 3 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) - o se, invece, si configura come mera prestazione d'opera regolata dall'art. 2222 e segg. del Codice Civile.

La regolarità contributiva, infatti, va verificata solo nel caso in cui il pagamento sia dovuto in forza di un contratto pubblico d'appalto ed in favore di un soggetto tenuto all'iscrizione presso gli Istituti Previdenziali, e non anche nel caso in cui questo sia il corrispettivo di una prestazione d'opera.

A) Contratto d'appalto e contratto d'opera ai sensi del codice civile

Ai sensi dell'art. 1655 del Codice Civile "L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro"

Nel contratto d'appalto, dunque, l'appaltatore si impegna verso il committente ad un *dare* o ad un *facere*, direttamente funzionalizzato alla realizzazione di un risultato specifico, determinato e circoscritto (es. edificazione di un immobile, manutenzione hardware e software di un'azienda). La prestazione, in tal caso, non si limita al semplice svolgimento di un'attività lavorativa, bensì è svolta dall'appaltatore con la propria organizzazione di mezzi produttivi e con una gestione a proprio rischio, in vista del corrispettivo pattuito ¹.

Diversamente, si ha contratto d'opera, ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, "quando una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nei confronti del committente".

Ciò posto, in entrambi i casi abbiamo un contratto "di risultato", caratterizzato dall'indipendenza rispetto al committente e dall'assunzione del rischio da parte, rispettivamente, dell'appaltatore e del prestatore

¹ "Si è in presenza di un contratto di appalto qualora una parte si assuma il compito di svolgere un servizio a proprie spese, verso un corrispettivo fisso e con il personale che riterrà necessario, in quanto in tale contratto sono ravvisabili autonomia di organizzazione, apprestamento dei mezzi e assunzione del rischio d'impresa" Cass., 14.01.1981, n. 314.

d'opera, ma, il dato che distingue le due fattispecie, risiede nel carattere dell'organizzazione ad impresa e dell'uso prevalente di lavoro subordinato, presente nel solo contratto di appalto ².

Quindi, si potrà parlare di contratto di appalto - stipulato tra un committente ed un lavoratore autonomo - solo nel caso in cui quest'ultimo sia titolare d'impresa con organizzazione di mezzi produttivi e con una gestione a proprio rischio; in caso contrario, la prestazione andrà ricondotta ad un contratto d'opera.

B) Contratto d'opera e contratto pubblico

Ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 163/2006, sono contratti pubblici "i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori".

Sulla scorta di tale definizione, pertanto, sono contratti pubblici anche i contratti d'appalto ex art. 1655 del Codice Civile stipulati da una Pubblica Amministrazione, a prescindere dall'importo del contratto e dalla procedura di scelta del contraente adottata.

Pertanto, se l'esame fosse condotto con riferimento al solo oggetto della prestazione, si potrebbe ritenere che la fattispecie in questione sia riconducibile ad un appalto pubblico di servizi di cui alla categoria 24 dell'allegato II B al Codice dei Contratti Pubblici ("servizi relativi all'istruzione, anche professionale") o alla categoria 12 dell'allegato II A del medesimo Codice ("...servizi affini di consulenza scientifica e tecnica...").

Tuttavia, se si considera anche la natura della prestazione, si deve tener conto del fatto che per la giurisprudenza amministrativa consolidata, seguita anche da recenti orientamenti della Corte dei Conti ³, l'incarico professionale - che si configura in concreto come prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile è che, dunque, è riconducibile al modello della *locatio operis* - esula dall'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (essendo lo stesso destinato a disciplinare esclusivamente i contratti di appalto), per ricadere nella normativa vigente in tema di incarichi affidati a soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n.165/2001 (T.U. Pubblico Impiego).

Secondo tale impostazione, alla base della qualificazione della fattispecie come contratto d'opera, vi sarebbe la natura personale e professionale della prestazione, che diviene un fattore rilevante e discriminante della scelta del soggetto - al quale l'incarico viene affidato in ragione delle peculiari capacità e competenze - e che, in assenza della qualità di imprenditore in capo a quest'ultimo, prevarrebbe sull'oggetto della prestazione resa.

C) Obbligo assicurativo in capo ai professionisti

Fermo restando quanto sopra, si fa presente che l'obbligo di verifica della regolarità contributiva in capo ad un soggetto sussiste solo nel caso in cui quest'ultimo sia tenuto all'iscrizione ad almeno uno degli Istituti Previdenziali, in base alla normativa di riferimento.

Per quanto di stretta competenza, si rammenta che l'obbligo assicurativo vige in presenza delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico (DPR n. 1124/1965), nonché negli altri casi previsti da norme speciali e che l'esonero da tale obbligo può essere eccezionalmente sancito solo da specifiche disposizioni di legge oppure dipendere dalla mancanza di soggetti da assicurare ai sensi delle richiamate disposizioni.

Per quanto riguarda, in particolare, i lavoratori che esercitano un'attività professionale, va precisato quanto segue.

E' necessario verificare, in primo luogo, se, per l'esecuzione di prestazioni occasionali ovvero di collaborazioni coordinate e continuative da parte dei lavoratori iscritti ad un Albo professionale, siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche proprie dell'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente.

² A conferma di ciò si veda la Relazione n. 700 al Codice Civile: "La caratteristica essenziale che ha permesso la differenziazione dell'appalto dalla più semplice figura di contratto d'opera, non è data dal risultato, che in entrambi è un'opera o un servizio, ma dal fatto che nell'appalto vi è un'organizzazione ad impresa, la quale pone in secondo piano la prestazione di lavoro dell'appaltatore."

³ Vedi Delibera n. 4/2009 della Sezione Regionale di Controllo per il Trentino Alto Adige.

Laddove tale verifica si concluda con esito positivo, non ricorrerà l'obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi iscritti ad un Albo professionale che svolgono prestazioni riconducibili all'oggetto della professione di appartenenza ⁴.

Analogamente, non vi sarà obbligo di iscrizione all'INAIL quando il professionista è un lavoratore dipendente che svolge - al di fuori del rapporto di lavoro dipendente e senza che la prestazione sia resa nell'interesse o su incarico del proprio datore di lavoro ⁵ - un'attività di lavoro autonomo occasionale in esecuzione di un contratto d'opera di cui all'art. 2222 del Codice Civile.

D) Obbligo del DURC - Conclusioni

Con riferimento al DURC, si ritiene opportuno premettere, in via generale, che la regolarità contributiva va verificata anche in capo ai lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 1 del D.M. 24/10/2007 e che i lavoratori autonomi, che svolgono attività professionale al di fuori delle ipotesi descritte nella lettera C) ⁶, sono tenuti all'iscrizione presso la gestione separata dell'Inps ⁷ e, a determinate condizioni, anche all'iscrizione presso l'Inail.

Pertanto, nell'ipotesi in cui la PA stipuli un contratto d'appalto pubblico di servizi ai sensi del D.Lgs. 163/2006 con un lavoratore autonomo, ancorché professionista, e debba procedere al pagamento del corrispettivo della prestazione, deve sempre verificare la regolarità contributiva, acquisendo il DURC o altra documentazione "equipollente". In particolare:

- se il soggetto è iscritto sia ad INPS che ad INAIL, la verifica della regolarità contributiva va effettuata richiedendo il DURC tramite l'applicativo telematico di Sportello Unico
- se, invece, il soggetto dichiara di essere esonerato dall'obbligo di iscrizione nei confronti degli
 Istituti Previdenziali o se manca l'iscrizione ad uno di essi, va comunque effettuata la verifica di
 quanto dichiarato dal soggetto, seguendo le istruzioni già diramate con le note prot. n. 4883 del

- i soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) non iscritti ad un'autonoma Cassa di previdenza
- gli incaricati alla vendita a domicilio che abbiano un reddito professionale annuo superiore ad Euro 5.000
- gli spedizionieri doganali
- i titolari di borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca
- i percettori di assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero
- i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo
- i titolari di collaborazioni coordinate a progetto
- i titolari di collaborazioni coordinate e continuative occasionali senza progetto (c.d. mini collaborazioni caratterizzate dalla percezione di un reddito non superiore ad Euro 5.000 e da una durata inferiore a trenta giorni nell'anno)
- i pensionati di vecchiaia titolari di collaborazioni coordinate
- i professionisti iscritti in Albi di Categoria esistenti alla data del 24 ottobre 2003 che intrattengano rapporti di collaborazione sempre che i relativi redditi non siano già assoggettati alla specifica previdenza di categoria
- i soggetti che intrattengano rapporti di collaborazione in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali
- i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni
- i lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 c.c.) non iscritti ad autonoma Cassa di previdenza (e non tenuti alla relativa iscrizione) che producano un reddito annuo superiore ad Euro 5.000.

⁴ Istruzioni operative indirizzate alle Strutture centrali e territoriali INAIL con nota dell'11 gennaio 2002 reperibile nella Banca dati normativa del sito www.inail.it. Vedi, sul punto, anche la Circolare INAIL n.22 del 18 marzo 2004 che esclude dall'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria, in particolare, le prestazioni rese da professionisti iscritti agli Albi nell'ambito della professione esercitata e le attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, nelle quali non si riscontra un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni.

⁵ Art. 50, lettera c-bis del DPR n. 917/86.

⁶ I lavoratori autonomi iscritti ad un Albo professionale che svolgono prestazioni riconducibili all'oggetto della professione di appartenenza e/o i lavoratori dipendenti che svolgono un'attività di lavoro autonomo occasionale in esecuzione di un contratto d'opera (al di fuori del rapporto di lavoro dipendente e senza che la prestazione sia resa nell'interesse o su incarico del proprio datore di lavoro), non sono soggetti all'iscrizione presso gli Istituti Previdenziali se iscritti, per tali prestazioni ed attività, ad un'autonoma Cassa professionale di previdenza.

⁷ Sono soggetti all'iscrizione presso la gestione separata dell'Inps:

3.4.09 e n. 6043 del 26.5.09 (in tal caso, le singole attestazioni rilasciate dalle Sedi INAIL e INPS competenti terranno luogo del DURC ai fini del pagamento).

Diversamente, nell'ipotesi in cui il pagamento sia dovuto al professionista non in forza di un contratto pubblico, bensì come corrispettivo di un contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, si ritiene che non sussista l'obbligo di verifica della regolarità contributiva.

Resta fermo che, se l'amministrazione che ha promosso il corso di formazione e/o indetto il seminario ha affidato ad una struttura esterna (es. impresa, società, associazione, etc...) il compito di organizzare e/o fornire personale esperto e qualificato come relatore, tra l'amministrazione e la struttura si configura contratto pubblico. In tal caso, infatti, l'amministrazione assume l'obbligazione nei confronti della struttura e non nei confronti dei relatori, i quali svolgono la loro prestazione in virtù del rapporto di lavoro o nell'interesse o su incarico di detta struttura. L'amministrazione, pertanto, dovrà sempre acquisire il DURC in capo alla struttura e non in capo ai singoli relatori.

IL DIRECTORE CENTRALE
Ing. Ester Rotoli